



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri**

ALLEGATO 3 VERBALE OIV N. 3/2017

REGOLAMENTO O.I.V.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle norme contrattuali vigenti, nonché del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (d'ora in avanti OIV) dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (d'ora in avanti Istituto).

Art. 2
Definizioni

Ai fini del Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- Struttura: l'area, il dipartimento, l'unità operativa e qualsiasi altra articolazione dell'organizzazione aziendale, comunque denominata che abbia autonomia di gestione delle risorse, la cui direzione sia affidata ad un dirigente previa sottoscrizione di apposito contratto individuale secondo la graduazione delle funzioni prevista dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
- Dirigente di struttura complessa: dirigente responsabile di una struttura che sia stata classificata "complessa" nell'organizzazione dell'Istituto;
- Dirigente di struttura semplice: dirigente responsabile di una articolazione dell'organizzazione aziendale (quale ad esempio un Laboratorio) che sia stata classificata "semplice";
- Centro di Responsabilità (CdRI): livello organizzativo corrispondente ad un preciso Responsabile di struttura dotata di autonomia di gestione delle risorse;
- PO: Personale non dirigente titolare di una "posizione organizzativa" a norma del vigente CCNL del Comparto.

Art. 3
Compiti dell'OIV nel processo di valutazione

L'O.I.V., ai sensi dell' art. 14 del d.lgs 150/2009, si configura come l'organismo avente la "funzione di misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso" e, pertanto, nell'ambito del processo di valutazione, svolge i seguenti compiti:

- Predispone una relazione annuale sul funzionamento del sistema della valutazione, inclusi i reports di riferimento, della trasparenza e integrità dei controlli interni per sottoporlo all'adozione della direzione aziendale, provvedendo ad un monitoraggio periodico infrannuale, d'intesa con la direzione aziendale, allo scopo di segnalare tempestivamente ogni criticità riscontrata alla stessa direzione;
- partecipa al processo valutativo di 2' istanza per quanto attiene alle capacità gestionali sia dei dirigenti che del personale non dirigente "Titolare" delle PP.00;

- valida i report periodici redatte dalla Struttura Tecnica Permanente (STP) da trasmettere alla direzione aziendale per l'adozione dei successivi adempimenti;
- prende atto della metodologia di valutazione della performance individuale (valorizzazione differenziale), al fine di garantire omogeneità ed obiettività di valutazione nei confronti del personale, il tutto sempre in linea con il sistema di misurazione e valutazione della performance formalmente adottato dall'amministrazione;
- espleta tutti i compiti previsti dall' A.N.AC.;

Art. 5

Organismo indipendente di valutazione (OIV)

L'OIV ha sede presso la Direzione dell'Istituto ed opera in regime di autonomia, riferendo le proprie valutazioni alla Direzione generale e alle altre istituzioni secondo le disposizioni di legge vigenti.

L'OIV é costituito con deliberazione del Direttore Generale ed é composto da n.3 membri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. L'incarico di componente dell'OIV ha durata triennale.

L'OIV è coadiuvato nell'esercizio delle proprie funzioni, per le attività di segreteria e supporto tecnico (verbalizzazione delle sedute, attività istruttoria, elaborazione di documenti, prospetti, ecc), dalla Struttura Tecnica Permanente (STP), costituita da professionalità appartenenti all'Ufficio di Staff Controllo di Gestione, alla Direzione Amministrativa Gestione Risorse Umane e alla Direzione Economico-finanziaria.

All'OIV, per il tramite della Struttura Tecnica Permanente, è garantito l'accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa e operativa gestite da ciascuna struttura presente nell'Istituto. L'OIV, anche attraverso i singoli componenti, ha, inoltre, diritto di avvalersi dei dati elaborati dal Controllo di gestione interno, e di effettuare verifiche ed accertamenti necessari per l'espletamento della propria funzione.

L'OIV espleta le proprie attività in modo continuativo, operando sempre in forma collegiale, tramite sedute da tenere in una delle sedi dell'istituto o mediante elaborazioni e approfondimenti in remoto, ai soli fini istruttori delle proprie decisioni. Il numero delle riunioni collegiali è calibrato sulle esigenze derivanti dal presente Regolamento ed eventualmente su quelle di carattere straordinario richieste dalla Direzione dell'Istituto.

Successivamente alla nomina dell'OIV è individuato, dai componenti dello stesso, un Coordinatore al quale compete la convocazione dell'Organismo, anche su richiesta motivata di un componente, nonché la guida della discussione sui punti all'ordine del giorno delle riunioni, delle quali sarà redatto processo verbale a documentazione dei lavori svolti. Il personale che partecipa ai lavori dell'OIV è tenuto all'assoluta riservatezza sulle informazioni di cui viene a conoscenza per ragioni di ufficio. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore ne svolge le funzioni il componente più anziano di età. Per la validità delle riunioni e delle decisioni è richiesta la maggioranza assoluta di tutti i componenti.

Di ogni seduta é redatto sintetico verbale che é sottoscritto da tutti i componenti presenti e ogni componente può chiedere l'inserimento a verbale di proprie dichiarazioni. I verbali sono conservati presso l'ufficio della Struttura Tecnica Permanente e copia ne é trasmessa alla Direzione Generale dell'Istituto.

L'accesso ai verbali ed alla documentazione dell'OIV é garantito, ai sensi della Legge 241/1990

e successive modifiche ed integrazioni, ai soggetti interessati, quando la conoscenza sia necessaria per curare e difendere i propri interessi.

La responsabilità degli atti dell'OIV rimane in capo a tutti i componenti che hanno concorso a formarli; ciascun componente peraltro può far risultare a verbale la propria posizione e le proprie osservazioni in merito alle decisioni assunte.

Art. 6 **Attività dell'OIV nei confronti dei dirigenti**

L'OIV, in base al vigente CCNL, ha il compito di fornire alla direzione generale, oltre alla documentazione finale concernente la verifica dei risultati raggiunti dalle strutture classificate come centri di responsabilità, tutti gli elementi di natura peculiare e gli esiti della valutazione di seconda istanza concernenti le capacità gestionali/manageriali, nonché la verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti nell'espletamento delle funzioni attribuite.

A tal fine sono utilizzati gli elementi di valutazione espressi in prima istanza dal diretto superiore del valutato (Dirigente di Struttura Complessa), attraverso l'apposita scheda facente parte integrante del Regolamento specifico varato dall'azienda.

Per adempiere a tale compito, a cadenza annuale l'OIV è chiamato a svolgere valutazione in qualità di soggetto che deve tradurre la "proposta" di 1^a istanza del direttore della struttura, in un giudizio definitivo o di 2^a istanza, che si assume esclusivamente come positivo o negativo;

Esaminate tutte le schede relative allo stesso esercizio, trasformati in numeri i singoli giudizi espressi per ciascun "item" presente nella scheda regolamentata secondo la scala prescelta di tipo "centesimale", è possibile risalire ad un punteggio totale individuale.

Considerati gli ulteriori elementi di valutazione eventualmente pervenuti, svolta l'analisi statistica della distribuzione dei punteggi conseguiti da tutti i singoli dirigenti sottoposti a valutazione nell'anno in esame, l'OIV stabilisce il necessario punteggio "soglia", sopra al quale il giudizio è certamente positivo. La discriminante Positivo-Negativo, quindi, è data dal valore soglia, sotto il quale il risultato finale e complessivo sarà da considerare ad alto rischio di negatività.

Prima dell'eventuale valutazione definitiva "negativa", l'OIV è tenuto ad assicurare al "valutando" il prescritto contraddittorio sui singoli giudizi riportati nella scheda di 1^a istanza da parte del diretto superiore e per questo ricorre all'audizione dell'interessato accompagnato da persona di sua fiducia. Per buona pratica, volendo assicurarsi dell'insussistenza di eventuali situazioni di conflitto e casi di *fumus persecutionis*, l'OIV procede all'audizione del diretto superiore (valutatore di 1^a istanza) facendo verbalizzare ambedue gli attori della valutazione in questione.

La valutazione di seconda istanza effettuata dall'OIV sulla base di tutte le valutazioni annuali riferite alla durata del contratto individuale del direttore o dirigente responsabile, espressa in termini complessivi di giudizio "positivo" o "negativo", viene accompagnato da una sintetica motivazione di compendio, per essere messa a disposizione della direzione generale ai fini delle sue autonome decisioni di conferma o meno dell'incarico.

Art. 7 **Attività dell'OIV nei riguardi dei titolari delle posizioni organizzative del personale non dirigente.**

L'OIV provvede alla valutazione dei titolari di incarico di posizione organizzativa e di coordinamento. A tal fine, sono utilizzati gli elementi di valutazione dettati in 1^a istanza dal

diretto superiore attraverso l'apposita scheda facente parte integrante del Regolamento specifico adottato dall'Istituto. La valutazione di prima istanza delle posizioni organizzative deve comunque tenere conto dei criteri in base ai quali l'Istituto individuò le posizioni conferite.

A cadenza annuale l'OIV è chiamato a svolgere questa valutazione in qualità di soggetto che deve tradurre, con le stesse modalità previste per i dirigenti, la "proposta" di 1^a istanza in un giudizio definitivo, esclusivamente positivo o negativo, da rimettere alla Direzione aziendale.

Art. 8

Compiti dell'OIV in tema di trasparenza ed integrità

Stante il disposto dell'articolo 14, comma 4, lettere a) e g) del D. Lgs. 150/2009, che considera l'OIV quale soggetto che "promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità", sarà compito di detto Organismo esercitare un'attività di impulso in materia di trasparenza e di attestazione degli obblighi relativi alla pubblicazione dei dati. A tal fine l'OIV è chiamato a svolgere nel corso dell'anno un'attività di audit sul processo di elaborazione ed attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, attestando annualmente l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei dati, secondo anche le varie deliberazioni A.N.AC.

Art. 9

Disposizioni finali

L'intero ciclo di gestione della performance, dalla metodologia alle risultanze finali, comprensive delle premialità erogate, sarà pubblicato nel sito internet dell'Istituto.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione, di contabilità e quelli vigenti nelle specifiche materie.